

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-402 del 28/01/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO_RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON QUATTRO ATTRAVERSAMENTI NEL COMUNE DI RAVENNA_RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCpA_RA86T0002/17RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2020-408 del 28/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON N. 4 ATTRAVERSAMENTI NEL COMUNE DI RAVENNA. DITTA: RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.
PROCEDIMENTO: RA86T0002/17RN02.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di

concessione (n.895/2007, n.913/2009, n.469/2011, n.173/2014, n.1622/2015, n. 1710/2018);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;

PRESO ATTO:

- che con determinazione n. 2820 del 23/06/2013 la Regione Emilia Romagna ha provveduto al rinnovo della concessione per il mantenimento di n. 4 attraversamenti di aree del demanio idrico con condotta di adduzione da fiume Reno allo stabilimento di Ravenna, alla Ditta VERSALIS SPA, c.f. 03823300821, con scadenza al 31/12/2017;
- che con PG/2016/253887 in data 11/04/2016 la Ditta RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCpA c.f. e P.Iva 02168860399, con sede legale nel Comune di Ravenna (RA) in via Baiona 107, ha presentato alla Regione Emilia Romagna istanza di subentro nella concessione rilasciata con determinazione n. 2820/2013, allegando atto notarile del 30/07/2016, di cessione di ramo d’azienda;
- che con determinazione n. 4246 del 02/11/2016 la scrivente Agenzia ha provveduto al rilascio del subentro nella concessione 2820/2013 alla Ditta RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCpA.

TENUTO CONTO che con PG/2017/10763 del 07/08/2017 la Ditta RAVENNA SERVIZI

INDUSTRIALI SCpA ha presentato istanza di rinnovo della concessione **RA86T0002/17RN02**, con scadenza in data 31/12/2017, per il mantenimento dei sottoindicati n. 4 attraversamenti di aree demaniali nel Comune di Ravenna con la condotta di adduzione idrica dal fiume Reno allo stabilimento Polimeri Europa di Ravenna:

1° Attraversamento con condotta sottopasso fiume Lamone, nei pressi della S.S. Romea, individuato alle coordinate cartografiche UTM-RER (punto 1 iniziale e punto 2 finale):

- punto 1 X: 756.721 e Y: 935.874 della sez B, foglio 52, mappale 29;
- punto 2 X: 756.763 e Y: 935.800 della sez B, foglio 52, mappale 59;

2° Attraversamento con botte a sifone sotto lo scolo Taglio o Baioncina, individuato alle coordinate cartografiche UTM-RER (punto 1 iniziale e punto 2 finale):

- punto 1 X: 756.799 e Y: 935.639 della sez B, foglio 52, mappale 57;
- punto 2 X: 756.791 e Y: 935.575 della sez B, foglio 78, mappale 22;

3° Attraversamento con botte a sifone sotto lo scolo Fossatone, individuato alle coordinate cartografiche UTM-RER (punto 1 iniziale e punto 2 finale):

- punto 1 X: 756.432 e Y: 933.472 della sez B, foglio 78, mappale 22;
- punto 2 X: 756.424 e Y: 933.443 della sez B, foglio 99, mappale 13;

4° Attraversamento con condotta botte a sifone sotto l'argine circondario destro della cassa di colmata del fiume Lamone, individuata alle coordinate cartografiche UTM-RER (punto 1 iniziale e punto 2 finale):

- punto 1 X: 756.246 e Y: 930.834 della sez B, foglio 100, mappale 11;
- punto 2 X: 756.246 e Y: 930.818 della sez B, foglio 100, mappale 11;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 263 del 04/10/2017 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che le aree oggetto di concessione rientrano in zone SIC e ZPS, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii., in quanto ricadono nei siti di Importanza comunitaria IT4070002 “BARDELLO” e IT4070003 “PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO”;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- Ente Parco del Delta del Po ha rilasciato Nulla Osta e Valutazione di Incidenza con Provvedimento n. 75 del 26/02/2019, assunta al protocollo Arpae con PG/2019/31440 del 26/02/2019;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Area Romagna) ha trasmesso Determina di Nulla osta idraulico n. 134 del 19/01/2018, assunta al protocollo ARPAE con PGRA/2018/1151 del 26/01/2018.

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone e per il deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta da RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCpA c.f. 02168860399, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCpA c.f. 02168860399, con sede legale nel Comune di Ravenna (RA) in via Baiona 107, la concessione per il mantenimento dei sotto indicati n. 4 attraversamenti di aree demaniali nel Comune di Ravenna con la condotta di adduzione idrica dal fiume Reno allo stabilimento Polimeri Europa di Ravenna:

1° Attraversamento con condotta sottopasso fiume Lamone, nei pressi della S.S. Romea;

2° Attraversamento con botte a sifone sotto lo scolo Taglio o Baioncina;

3° Attraversamento con botte a sifone sotto lo scolo Fossatone;

4° Attraversamento con condotta botte a sifone sotto l'argine circondario destro della cassa di colmata del fiume Lamone.

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2037**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 19/12/2019 (PG/2019/0195091 del 19/12/2019) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 134 del 19/01/2018, e al nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dal Parco del

Delta del Po con provvedimento n. 75 del 26/02/2019, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;

5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

6. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in euro 1.499,54.

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e del canone dovuto;

8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare la presente determinazione entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

9. che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

11. di dare conto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60

giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott Alberto Rebucci

(Documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali rilasciata alla Ditta RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCpA c.f. 02168860399, con sede legale nel Comune di Ravenna (RA) in via Baiona 107 (codice procedimento RA86T0002).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione di aree demaniali oggetto della concessione afferisce ai seguenti n. 4 attraversamenti nel Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.:

1° Attraversamento con condotta sottopasso fiume Lamone, nei pressi della S.S. Romea, individuato alle coordinate cartografiche UTM-RER ai due (punti iniziale e finale):

- punto 1 X: 756.721 e Y: 935.874 della sez B, foglio 52, mappale 29;
- punto 2 X: 756.763 e Y: 935.800 della sez B, foglio 52, mappale 59;

2° Attraversamento con botte a sifone sotto lo scolo Taglio o Baioncina, individuato alle coordinate cartografiche UTM-RER ai due (punti iniziale e finale):

- punto 1 X: 756.797 e Y: 935.624 della sez B, foglio 52, mappale 40;
- punto 2 X: 756.790 e Y: 935.593 della sez B, foglio 78, mappale 53;

3° Attraversamento con botte a sifone sotto lo scolo Fossatone, individuato alle coordinate cartografiche UTM-RER ai due (punti iniziale e finale):

- punto 1 X: 756.432 e Y: 933.472 della sez B, foglio 78, mappale 22;
- punto 2 X: 756.424 e Y: 933.443 della sez B, foglio 99, mappale 13;

4° Attraversamento con condotta botte a sifone sotto l'argine coircondario destro della cassa di colmata del fiume Lamone, individuata alle coordinate cartografiche UTM-RER ai

due (punti iniziale e finale):

- punto 1 X: 756.246 e Y: 930.834 della sez B, foglio 100, mappale 11;
- punto 2 X: 756.246 e Y: 930.818 della sez B, foglio 100, mappale 11;

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA
IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA
PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA N. 134/2018**

<<- Il concessionario è tenuto alla conservazione dello stato di efficienza delle opere per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle rive fluviali;

- *Le opere interrato dovranno essere mantenute protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire rotture della condotta, nonché ad evitare sifonamenti e fuoriuscite di acque fluviali, erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. Le tubazioni interrato sia in ambito fluviale e sia lungo le fasce di rispetto, dovranno essere protette in modo da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, restando il Servizio concedente totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti. L'Amministrazione concedente si riserva, in ogni caso, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.*

- *Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, secondo modalità e tempi che verranno stabiliti dall'Amministrazione concedente, il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami caduti.*

- *Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata dal Servizio concedente. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;*

- *L'accesso all'area per la manutenzione dell'opera, è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per i mezzi necessari all'ispezione e alla manutenzione dell'opera. La manutenzione delle rampe e dei percorsi fluviali occorrenti per l'accesso all'area soggetta alla concessione è a carico del Concessionario;*

- Il percorso della tubazione interrata sarà indicata da apposite paline con tabelle segnaletiche recanti le indicazioni del manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) posizionate in superficie in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;

- Il concessionario fornirà all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna sede di Ravenna, un numero telefonico diretto non filtrato da dispositivi di risposta automatica, attivo 24 ore tutti i giorni dell'anno, per chiamate di emergenza, anche preventive. In caso di necessità il Concessionario è tenuto all'esecuzione di qualsiasi intervento ritenuto necessario per la messa in sicurezza nel più breve tempo possibile, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna sede di Ravenna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio

Area Romagna sede di Ravenna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

- I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti ammessi con la concessione sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene a difesa delle opere idrauliche da agenti naturali;

- Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione, compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza;

- Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione della condotta in attraversamento delle aree fluviali in concessione, adotterà e/o farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Sede di Ravenna della Regione Emilia Romagna da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

- *Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
- *Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa;*
- *L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a eseguire gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree concesse;*
- *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale;*
- *Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. A tal fine si evidenzia che la condotta attraversa il corso d'acqua in sub alveo, per cui dovranno essere sempre*

tenuti in considerazione le possibili variazioni del fondo alveo e delle sponde, a seguito di eventi di piena o naturali variazioni del corso d'acqua;

*- Il concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i controlli, i ruoli e le responsabilità in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del fiume. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'**Allerta idrogeologica-idraulica**, che sarà cura del richiedente consultare presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico abilitato e firmata dal concessionario, dovrà essere trasmessa al Comune interessato, ad ARPAE e alla scrivente Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC);*

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

- È compito del concessionario presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

- La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di circolazione stradale, di urbanistica e edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. >>

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO N. 75 DEL 26/02/2019

<< si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/2005, L.R. 07/2004 e L.R. 24/2011, e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione delle attività in oggetto di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata >>

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. Il rinnovo della concessione è rilasciato fino al **31/12/2037**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE (N.B. IN ALCUNI CASI NON È DOVUTO)

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 9 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.